

Allegato sub. A) al rep.n. 61887/45951

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA- OGGETTO-SOCI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la Società per azioni con la denominazione **"FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT"**.

La società è a capitale interamente pubblico.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Porcia.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 - Oggetto Sociale

1. La Società riceve l'affidamento diretto della gestione delle farmacie comunali dagli Enti pubblici soci attraverso contratti di servizio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. La Società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci attraverso contratti di servizio ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
3. La gestione delle farmacie comunali comporta la commercializzazione di tutti i beni e servizi normalmente in vendita nelle farmacie. Fra questi, si ricordano a titolo di esempio: specialità medicinali, veterinarie, omeopatiche, prodotti galenici e di erboristeria, dispositivi e presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti di cosmesi, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine a quelli sopra indicati. La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentiti, quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore dei soci e degli utenti. Può inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite o comunque poste a carico delle Farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali.
4. La Società, come specificato nei contratti di servizio, promuove l'uso corretto del farmaco; promuove, organizza ed attua sistematicamente all'interno delle farmacie e sul territorio, iniziative di educazione e di informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche

nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; aderisce e promuove progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa del settore; realizza, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari; individua, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o con le Amministrazioni Comunali, nuovi servizi socio-sanitari da offrire, in particolar modo alle fasce deboli della popolazione, per il miglioramento della qualità della vita e con una riduzione dei costi sociali; favorisce la trasformazione della farmacia in centro di servizi farmaceutici sanitari quale segmento integrante del Sistema Sanitario Nazionale; promuove l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione ed alla cura della salute, nell'interesse dei cittadini;

5. Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 376-384, la Società, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue le seguenti finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. In particolare, la Società, riconoscendo la centralità della persona quale elemento fondante delle proprie attività, nel contesto dei territori e delle comunità locali ove agisce intende coniugare il pubblico interesse con la creazione di valore per i propri azionisti, impegnandosi di conseguenza a:

- Sviluppare un modello di farmacia che valorizzi le competenze dei propri dipendenti e sia in grado di leggere e rispondere efficacemente all'evoluzione delle esigenze di cura e di servizi della popolazione;
- Promuovere la diffusione di stili di vita sani e sostenibili, in grado quindi di migliorare la salute ed il benessere dei cittadini;
- Favorire la stretta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, terzo settore e imprese per lo sviluppo d'iniziative finalizzate alla coesione sociale ed alla qualità della vita;
- Promuovere e diffondere modelli economici e sociali orientati al futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit.

Art. 5- Soci

1. Possono far parte della Società solo enti pubblici, come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. I trasferimenti di azioni che determinano il venir meno

della condizione di cui al punto precedente sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti a libro soci.

Art. 6 - Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal libro dei soci della Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI, AZIONI, TRASFERIMENTI E PRELAZIONE, OBBLIGAZIONI, RECESSO

Art. 7 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, aventi tutte parità di diritti.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci.

Art. 8 - Finanziamenti e versamenti

1. I finanziamenti ed i versamenti dei soci possono essere effettuati secondo i termini e le modalità previste dal D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad 1 (uno) voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
2. Le azioni possono constare di titoli azionari e sono trasferibili, nel rispetto del successivo articolo 10.
3. I titoli azionari, ove emessi, sono sottoscritti da un amministratore.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
5. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto dell'Organo Amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del codice civile.

Art. 10 - Trasferimento e prelazione

1. Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo le proprie azioni, dovrà effettuare la vendita secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 10 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
3. Il socio che intende vendere le proprie azioni comunicherà

a tutti gli altri soci la deliberazione del Consiglio Comunale ed il relativo bando di gara, al fine di consentire agli altri soci di esercitare il diritto di prelazione. Diritto che dovrà essere esercitato secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 8 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (acquisto di partecipazioni in società già costituite).

Art. 11 - Obbligazioni

1. La Società, con delibera dell'Assemblea, potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni di Legge e del presente Statuto.

Art. 12 - Recesso

1. Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.
2. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) La proroga del termine;
 - b) L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
3. Per i termini e le modalità di esercizio di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per le modalità del procedimento di liquidazione delle azioni stesse in caso di recesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 13 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata, a norma di legge, dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria e almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di assemblea straordinaria. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la

maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
3. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.
4. L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ai sensi di legge e del presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta da chi ne fa le veci o, in difetto, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed il diritto dei soci a partecipare all'adunanza; verifica che questa sia regolarmente costituita e che sussistano i quorum richiesti per la validità delle deliberazioni.
3. Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti, e ove lo ritenga opportuno nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.
4. Spetta al Presidente della Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.
5. Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso

Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

6. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario.

Art. 18 - Attribuzioni

1. L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla legge ed in deroga all'articolo 2380-bis del codice civile, come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, le seguenti:
 - a) Stabilisce gli indirizzi strategici e generali della Società.
 - b) Decide l'acquisto e la vendita di partecipazioni o strumenti finanziari assimilabili alle azioni o a quote sociali.
 - c) Decide il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.
 - d) Stabilisce quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.
 - e) Nomina il direttore generale.
 - f) Stabilisce l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti di appalto per la costruzione di beni immobili
 - g) Stabilisce l'assunzione di finanziamenti, di mutui, di aperture di credito ed il rilascio di fidejussioni qualora la singola operazione superi l'importo di un quinto del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. In alternativa può essere nominato un Consiglio di Amministrazione secondo i termini, i limiti, i vincoli e le modalità previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. Gli Amministratori, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 codice civile.
3. Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio venga a mancare uno degli Amministratori, gli altri Amministratori si intendono dimissionari. Gli stessi rimangono in carica con pienezza di poteri, ma devono convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina

dei nuovi amministratori.

Art. 20 - Cariche sociali

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Delegato, il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci secondo i termini, i limiti, i vincoli e le modalità previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Art. 21 - Riunioni dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo si riunisce ogni qual volta l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure quando almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o il Collegio sindacale ne faccia richiesta scritta all'Amministratore Unico o al Presidente, e comunque ogni qualvolta sia previsto per legge. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le adunanze dell'Organo Amministrativo.
2. La convocazione è fatta ai consiglieri ed ai sindaci almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera, fax, email, posta elettronica certificata o telegramma, salvo il caso di urgenza allorché è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore mediante posta elettronica certificata o telegramma.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
4. Le sedute dell'Organo Amministrativo possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché in Italia.
5. L'Organo Amministrativo potrà riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Art. 22 - Segretario delle riunioni dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei componenti gli Organi Sociali.

Art. 23 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, è necessaria la presenza dell'Amministratore Unico o la maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto

del Presidente.

3. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dall'Amministratore Unico o dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

Art. 24 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati nell'articolo 18 del presente statuto, in deroga all'articolo 2380-bis del codice civile, come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. Gli Enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo previsto dal successivo articolo 30.
3. Fermo restando in capo all'organo amministrativo i poteri di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. L'Organo amministrativo individua e nomina il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4, denominato o denominati, congiuntamente, "Responsabile della Funzione".
5. A tale scopo il ruolo di Responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune della società potrà essere esercitato, anche congiuntamente, dall'organo amministrativo o da suo delegato. L'esercizio di tale funzione non comporta oneri a carico della società. Per assolvere adeguatamente a tale funzione la figura o le figure dovranno essere in possesso d'esperienza professionale nelle aree interessate dalla Responsabilità Sociale d'impresa, con particolare riferimento agli ambiti sociale, sanitario, ambientale e della governance d'impresa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle previsioni dettate dai commi da 376 a

384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati.

Art. 25 - Deleghe di attribuzioni

1. L'Organo Amministrativo non può nominare procuratori speciali e mandatari.
2. Gli organi delegati riferiscono almeno semestralmente all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Art. 26 - Compensi

1. Il compenso annuale dell'Organo Amministrativo è determinato dall'Assemblea, secondo i termini, i limiti, i vincoli e le modalità previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Art. 27 - Legale rappresentanza

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato, e, in successione, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri Consiglieri, secondo l'ordine all'uopo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE-REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 28 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Non può essere affidato al collegio sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; sono inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2450, comma 2 del codice civile.
4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai membri del Collegio, secondo i termini, i limiti, i vincoli e le modalità previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
5. Per tutta la durata del loro incarico i componenti del Collegio Sindacale, tanto i membri effettivi che i supplenti, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Art. 29 - Revisore legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile e dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI

CONTROLLO DEGLI ENTI SOCI

Art. 30 - Controllo da parte degli Enti soci

1. La società è gerarchicamente subordinata agli Enti pubblici soci per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi e quindi soggetta ad un controllo, funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.
2. Gli Enti pubblici soci, attraverso convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, stabiliscono le modalità dell'esercizio del controllo analogo.
3. Il controllo analogo viene effettuato dall'assemblea di coordinamento, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti soci ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, attraverso la verifica ed approvazione dei documenti di programmazione, gestione, rendicontazione trasmessi dagli Organi della società a mezzo posta elettronica certificata agli Enti pubblici soci, in particolare:

- a) piano strategico triennale, aggiornato con gli obiettivi di beneficio comune che la società intende perseguire, piano industriale annuale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) bilancio di esercizio;
- c) relazioni di cui agli artt. 2409 e 2409 ter secondo comma codice civile;
- d) relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
- e) eventuale ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine del controllo analogo, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati.

Almeno una volta l'anno l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione relaziona all'assemblea di coordinamento, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti soci ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, nonché sull'andamento generale dell'amministrazione della società.

- 4. Gli Enti pubblici soci hanno diritto, a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, di domandare, sia in assemblea che al di fuori di essa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da essi affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
- 5. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli Enti pubblici soci.
- 6. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente pubblico socio su ciascun servizio da esso affidato alla società; per questo motivo gli amministratori possono convocare l'assemblea al fine di sottoporre all'approvazione degli Enti pubblici soci gli atti che hanno maggiore rilievo sulla gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Esercizio Sociale

- 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, unitamente alla proposta di ripartizione degli utili.
3. L'Organo Amministrativo, in conformità alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio, che include:
 - a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno coerente con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della medesima legge;
 - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi concordati con i Comuni soci e che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
4. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
5. L'organo amministrativo potrà predisporre un regolamento di attuazione per il perseguimento della finalità di beneficio comune in un'ottica di trasparenza, efficacia e validità delle azioni poste in essere.

Art. 32 - Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente
 - a) Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a quando esso non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) Il residuo secondo la destinazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti che approva il bilancio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

TITOLO VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 33 - Direttore generale

1. Il direttore generale è il capo del personale.
2. Il direttore generale prende parte con parere consultivo alle adunanze dell'Organo Amministrativo.
3. Il direttore generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento

delle attività sociali secondo le indicazioni dell'Organo Amministrativo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, nonché fra i soci che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Pordenone, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Pordenone.
2. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio stesso.
4. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto.
5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, secondo i termini, i limiti, i vincoli e le modalità previsti dall'articolo 11 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Art. 36 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti.

FIRMATO:

BORIOTTI PIETRO

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)